REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, AUTONOMIE LOCALI E SICUREZZA

Servizio elettorale

s.elettorale@regione.fvg.it
tel + 39 0432 555 541
fax + 39 0432 555 525/237
I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Circolare n. 08/EL
protocollo n. 6739/1.5.3

A lista d'inoltro

Udine, 28 aprile 2009

oggetto: **Elezioni amministrative 2009**. Regime delle spese di propaganda.

In vista delle elezioni provinciali e comunali fissate per il 6 e 7 giugno, si ritiene utile e opportuno fornire alcune indicazioni in ordine al regime delle spese occorrenti per la propaganda elettorale.

In tale ambito, assumono un rilievo distinto le norme relative alla pubblicità delle spese elettorali e quelle relative alle limitazioni delle spese medesime.

PUBBLICITÀ DELLE SPESE ELETTORALI

La pubblicità delle spese per la propaganda elettorale dei candidati alle elezioni amministrative è disciplinata dall'articolo 30 della legge 25 marzo 1993, n. 81, il quale al comma 1 prevede:

"*1. Salvo quanto stabilito dalla legge, gli statuti ed i regolamenti dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e delle province disciplinano la dichiarazione preventiva ed il rendiconto delle spese per la campagna elettorale dei candidati e delle liste alle elezioni locali*".

Il regime della pubblicità delle spese elettorali è, quindi, diverso a seconda della categoria di appartenenza dell'ente locale:

a) nei comuni con **popolazione inferiore a 10.000 abitanti** per i candidati alla carica di sindaco e relative liste di candidati al consiglio comunale **non è prevista alcuna pubblicità** delle spese elettorali;
b) nei comuni con popolazione **superiore a 10.000 abitanti e nelle province è previsto che gli statuti e i regolamenti disciplinino la dichiarazione preventiva ed il rendiconto delle spese per la campagna elettorale dei candidati**. Qualora lo statuto o il regolamento nulla dispongano in merito deve ritenersi che nessun obbligo sussiste in capo ai singoli candidati e alle relative liste.

È inoltre **applicabile a tutti i candidati alle elezioni amministrative** la norma di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 18 novembre 1981, n. 659 (come modificata dall'articolo 39-quaterdecies del d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51), sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, che dispone **l'obbligo della dichiarazione dei finanziamenti o contributi ricevuti – anche sotto forma di messa a disposizione di servizi – di importo superiore a euro 50.000,00**. Tale dichiarazione deve essere resa e inoltrata alla Presidenza della Camera dei Deputati congiuntamente dal candidato e da colui che ha erogato i finanziamenti, entro tre mesi dalla percezione degli stessi; la stessa può essere prodotta anche a mezzo di autocertificazione.

La disposizione non si applica nel caso di finanziamenti direttamente concessi da istituti di credito o da aziende bancarie alle condizioni fissate dagli accordi interbancari.

L'inadempimento dell'obbligo in questione è punito, ai sensi del sesto comma del sopra citato articolo 4 della legge 659/1981, con una multa da due a sei volte l'ammontare non dichiarato e con la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici (fattispecie depenalizzata ai sensi dell'articolo 32 della legge 24 novembre 1981, n. 659: cfr. Cassazione penale III Sez. n. 2250 del 24 agosto 1994 e VI Sez. 17 ottobre 1994).

In materia di pubblicità delle spese elettorali occorre infine operare un richiamo alla disciplina che prevede l'obbligo di **rendere pubbliche le spese sostenute per la propaganda elettorale da parte dei candidati eletti alla carica di presidente della provincia e consigliere provinciale** (combinato disposto dell'articolo 1, comma 1, nn. 4 e 5 e dell'articolo 2, comma 1, n. 3, della legge 5 luglio 1982, n. 441).

Il citato articolo 2 della legge 441/1982 prevede che i candidati eletti entro tre mesi dalla proclamazione depositino una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero". Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 659/1981, relative agli eventuali contributi ricevuti.

Gli atti citati sono pubblici e tutti gli elettori hanno diritto di prenderne visione (articolo 8 della legge 441/1982). **Le province regolamentano la disciplina della presentazione delle dichiarazioni**, in analogia a quanto previsto dalla citata legge 441/1982 per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, comprese le procedure di diffida in caso d'inadempienza.

LIMITAZIONI ALLE SPESE PER LA CAMPAGNA ELETTORALE

In merito, va subito precisato che **per le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali, dei presidenti delle province e dei relativi consigli provinciali, non si applicano le limitazioni alle spese (c.d. tetti di spesa)** per la campagna elettorale per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, contenute nella legge 10 dicembre 1993, n. 515.

In particolare, per effetto di quanto previsto dall'articolo 20 della legge 515/1993, all'elezione dei sindaci e dei consigli comunali **non si applicano**:

- i limiti alle spese elettorali dei candidati e **l'obbligo di individuare un mandatario** responsabile della raccolta dei fondi a favore dei candidati stessi (articolo 7 legge 515/1993);
- **i limiti alle spese elettorali** dei partiti e movimenti, liste o gruppi di candidati (articolo 10 legge 515/1993);
- le norme in materia di obbligo da parte dei partiti, movimenti, liste o gruppi di candidati di presentazione del consuntivo soggetto al controllo di un apposito collegio della Corte dei Conti, relativo alle spese per la campagna elettorale (articolo 12 legge 515/1993);
- le norme in materia di controllo delle spese elettorali dei candidati da parte del Collegio regionale di garanzia (articolo 13 legge 515/1993).

In conclusione, pertanto, **i candidati alle prossime elezioni provinciali e comunali non sono tenuti al rispetto di alcun tetto di spesa** per la propaganda elettorale, **né lo sono i partiti di cui fanno parte**.

AGEVOLAZIONI POSTALI E FISCALI

In applicazione degli articoli 17, 18 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, nei trenta giorni che precedono il voto, sono accordate tariffe postali agevolate per gli invii di materiale elettorale.

Al riguardo, sul sito www.poste.it, possono essere consultate le istruzioni diramate dalle Poste Italiane S.p.A. ai propri uffici territoriali e le modalità da osservare per usufruire di tali agevolazioni (tramite il motore di ricerca digitando "spedizioni legge 515").

Si ricorda inoltre che nei 90 giorni antecedenti il voto è riconosciuta l'aliquota IVA agevolata del 4% per il materiale tipografico, l'acquisto di spazi di affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici, per l'affitto di locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, commissionati dai partiti e dai movimenti, dalle liste e dai candidati.

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento, si inviano distinti saluti.

Il Direttore del Servizio elettorale
dott.ssa Annamaria Pecile

Lista d'inoltro:

A:

Partiti della Regione;

e, p.c.:

Sindaci o Vicesindaci o Commissari degli enti interessati;
Vicepresidente della Provincia di Pordenone
Prefetture – Uffici territoriali del Governo di:
Udine
Gorizia
Pordenone
Trieste